

PROVINCIA DI RIETI

OGGETTO: Elezione del Consiglio Provinciale del 03 febbraio 2019 – Ammissione delle Liste dei candidati alla carica di Consigliere della Provincia. Verbale n. 2 in data 14.01.2019

Il giorno 14.01.2019, alle ore 14.00, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Rieti, in Via Salaria n.3, si è riunito l'Ufficio Elettorale provinciale costituito con Decreto del Presidente della Provincia n. 16/2018

Sono presenti :

- Dott.ssa Concetta Tortorici, Segretario Generale della Provincia di Rieti, Presidente responsabile dell'ufficio
- Dott. Fabio Barberi, Dirigente II Settore – Componente
- Sig.ra Claudia Manelli – Dipendente – Componente
- Sig.ra Sabrina Costa, Dipendente – Componente
- Sig.ra Annalisa Chiaretti – Dipendente – Componente
- Sig. Lupi Ferdinando – Dipendente – Componente

L'Ufficio Elettorale Provinciale

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 15 dell'11.12.2018 di indizione dei comizi elettorali per l'elezione in oggetto;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 16 dell'11.12.2018 di costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale e del seggio elettorale per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";


Considerato che la legge 7 aprile 2014, n. 56 e la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014, prevedono che le liste di candidati per il Consiglio provinciale devono essere presentate presso l'Ufficio elettorale provinciale dalle ore otto alle ore venti del ventunesimo giorno e dalle ore otto alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione;

Rilevato che risultano pervenute nel termine di cui sopra le seguenti candidature alla carica di Consigliere della Provincia:

1. FORZA ITALIA
2. TERRITORIO E PARTECIPAZIONE
3. Rieti Provincia
4. LEGA RIETI

L'Ufficio Elettorale, quindi, procede all'esame delle liste secondo e con l'esito di cui alle allegate schede e, verificatane la regolarità, ammette le seguenti liste alla carica di Consigliere della Provincia all'elezione del giorno 3.02.2019.

Decide di procedere al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i nominativi dei candidati dovranno essere riprodotti sui manifesti e sulle schede elettorali in data odierna, alle ore 19.30



continua

Dispone l'invio immediato della comunicazione sul sorteggio ai delegati mediante comunicazione telefonica ai numeri forniti in sede di presentazione delle candidature.

La seduta si chiude alle ore 18.30

Concetta Tortorici - Presidente responsabile dell'ufficio

*Concetta Tortorici*

Fabio Barberi - Componente

*Fabio Barberi*

Claudia Manelli - Componente

*Manelli Claudia*

Ferdinando Lupi - Componente

*Ferdinando Lupi*

Annalisa Chiaretti - Componente

*Annalisa Chiaretti*

Sabrina Costa - Componente

*Sabrina Costa*

Rieti, li 14/01/2019

co. Sorrel

alone


# SCHEDA PROCEDIMENTO ELETTORALE – AMMISSIONE LISTE - DA ALLEGARE AL VERBALE

Procedimento: Elezioni Consiglio Provinciale del 3 febbraio 2019

LISTA Rieti Provincia

1.  VERIFICA CHE I CANDIDATI SIANO SINDACI E CONSIGLIERI PROVINCIALI IN CARICA. Le candidature di persone che non sono eleggibili per la relativa consultazione devono essere ruscate dall'Ufficio.
2.  VERIFICA CHE IL NUMERO DEI CANDIDATI DI CIASCUNA LISTA SIA NON SUPERIORE A 10 E NON INFERIORE A 5. In caso di liste che superano tale limite, l'Ufficio elettorale ricuserà le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista stessa. Se il numero è inferiore la lista è inammissibile.
3.  VERIFICA CHE NELLE LISTE NESSUNO DEI DUE SESSI PUO' ESSERE RAPPRESENTATO IN MISURA SUPERIORE AL 60 PER CENTO DEL NUMERO DEI CANDIDATI, CON ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' SUPERIORE QUALORA IL NUMERO DEI CANDIDATI DEL SESSO MENO RAPPRESENTATO CONTENGA UNA CIFRA DECIMALE INFERIORE A 50 CENTESIMI.
4.  VERIFICA EVENTUALE MANCATO RISPETTO ORARIO DI PRESENTAZIONE
5.  VERIFICA che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature;
6.  VERIFICA CONTRASSEGNO DI LISTA: I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono comunque riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ruscazione. non siano confondibili con altri presentati in precedenza, o con simboli /diciture utilizzati tradizionalmente da altri partiti o movimenti, che non riproducano immagini o soggetti religiosi e - qualora contengano simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale - che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale (a livello nazionale, regionale o provinciale) del partito o gruppo politico stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53/90. Il contrassegno che non rispetta le anzidette prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'Ufficio elettorale, pena la definitiva ruscazione della lista.
7.  VERIFICA DEL NUMERO DEI SOTTOSCRITTORI CHE DEVE ESSERE di almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. **Il suddetto numero minimo di sottoscrizioni andranno calcolati in base al numero effettivo di aventi diritto al voto accertato, come detto, al 35° giorno antecedente la votazione.**
8.  VERIFICA AUTENTICAZIONE SOTTOSCRIZIONI - Sia tali accettazioni sia le firme dei sottoscrittori delle liste potranno essere autenticate da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, ((i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e

clorobae  
dum



provinciali, i componenti della conferenza metropolitana)), i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali ((, i consiglieri metropolitani)) e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 443. I candidati alla carica di Consigliere non possono essere sottoscrittori della lista nella quale sono candidati a Consigliere provinciale; I Consiglieri comunali possono autenticare le firme, rispettando il principio di sussidiarietà. Sono pertanto tenuti ad autenticare le firme esclusivamente nel comune di loro appartenenza e per le elezioni della provincia di cui fa parte il comune di appartenenza;

9. **X** VERIFICA CHE le sottoscrizioni e le relative autenticazioni se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. Sono nulle.
10. **X** VERIFICA che i candidati non abbiano sottoscritto le liste né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature concorrenti per la medesima elezione. Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata prima.

**Sono depennati i seguenti sottoscrittori per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate:**

1. Cenciotti Paolo perché il soggetto la cui firma è stata autenticata è persona avente data di nascita diversa da quella dell'avente diritto.
2. Schavone Maria Raffaella perché il nominativo non è iscritto tra gli aventi diritto al voto

**ESITO: AMMESSA**



*Coste*  
*Stup*  
*et al.*


# SCHEDA PROCEDIMENTO ELETTORALE – AMMISSIONE LISTE - DA ALLEGARE AL VERBALE

Procedimento: Elezioni Consiglio Provinciale del 3 febbraio 2019

## LISTA FORZA ITALIA

1.  VERIFICA CHE I CANDIDATI SIANO SINDACI E CONSIGLIERI PROVINCIALI IN CARICA. Le candidature di persone che non sono eleggibili per la relativa consultazione devono essere ruscate dall'Ufficio.
2.  VERIFICA CHE IL NUMERO DEI CANDIDATI DI CIASCUNA LISTA SIA NON SUPERIORE A 10 E NON INFERIORE A 5. In caso di liste che superano tale limite, l'Ufficio elettorale ricuserà le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista stessa. Se il numero è inferiore la lista è inammissibile.
3.  VERIFICA CHE NELLE LISTE NESSUNO DEI DUE SESSI PUO' ESSERE RAPPRESENTATO IN MISURA SUPERIORE AL 60 PER CENTO DEL NUMERO DEI CANDIDATI, CON ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' SUPERIORE QUALORA IL NUMERO DEI CANDIDATI DEL SESSO MENO RAPPRESENTATO CONTENGA UNA CIFRA DECIMALE INFERIORE A 50 CENTESIMI.
4.  VERIFICA EVENTUALE MANCATO RISPETTO ORARIO DI PRESENTAZIONE
5.  VERIFICA che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature;
6.  VERIFICA CONTRASSEGNO DI LISTA: I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono comunque riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ruscuzione. non siano confondibili con altri presentati in precedenza, o con simboli /diciture utilizzati tradizionalmente da altri partiti o movimenti, che non riproducano immagini o soggetti religiosi e - qualora contengano simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale - che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale (a livello nazionale, regionale o provinciale) del partito o gruppo politico stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53/90. Il contrassegno che non rispetta le anzidette prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'Ufficio elettorale, pena la definitiva ruscuzione della lista.
7.  VERIFICA DEL NUMERO DEI SOTTOSCRITTORI CHE DEVE ESSERE di almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. **Il suddetto numero minimo di sottoscrizioni andranno calcolati in base al numero effettivo di aventi diritto al voto accertato, come detto, al 35° giorno antecedente la votazione.**
8.  VERIFICA AUTENTICAZIONE SOTTOSCRIZIONI - Sia tali accettazioni sia le firme dei sottoscrittori delle liste potranno essere autenticate da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, ((i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana)), i presidenti dei consigli comunali e

elaborare  
Super



provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali ((, i consiglieri metropolitani)) e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 443. I candidati alla carica di Consigliere non possono essere sottoscrittori della lista nella quale sono candidati a Consigliere provinciale; I Consiglieri comunali possono autenticare le firme, rispettando il principio di sussidiarietà. Sono pertanto tenuti ad autenticare le firme esclusivamente nel comune di loro appartenenza e per le elezioni della provincia di cui fa parte il comune di appartenenza;

9. **X** VERIFICA CHE le sottoscrizioni e le relative autenticazioni se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. Sono nulle.
10. **X** VERIFICA che i candidati non abbiano sottoscritto le liste né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature concorrenti per la medesima elezione. Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata prima.


**Sono depennati i seguenti sottoscrittori per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate:**

1. Damiani Andrea perché non è stato riportato il luogo di nascita del soggetto che ha sottoscritto la lista in qualità di elettore;
2. Colalelli Alessandro perché non risulta tra i consiglieri del comune indicato (Scandriglia) e manca l'indicazione del documento d'identità e/o altra modalità di identificazione;
3. De Sanctis Carmine perché non sono stati riportati luogo e data di nascita del soggetto che ha sottoscritto la lista in qualità di elettore;
4. Volpetti Carlo perché non risulta nell'elenco degli aventi diritto al voto (dove è riportato Giancarlo Volpetti avente diversa data di nascita)

**ESITO: AMMESSA**

*e. Colalelli*

*Volpetti*



The block contains several handwritten signatures and initials. At the top right, there is a signature that appears to be 'e. Colalelli'. Below it, there is another signature that looks like 'Volpetti'. In the center, there is a large, stylized signature that is difficult to decipher. To the right of this signature, there are some initials that look like 'C. De Sanctis'. At the bottom, there is another signature that is also difficult to read.

# SCHEDA PROCEDIMENTO ELETTORALE – AMMISSIONE LISTE - DA ALLEGARE AL VERBALE

Procedimento: Elezioni Consiglio Provinciale del 3 febbraio 2019

LISTA LEGA RIETI

1.  VERIFICA CHE I CANDIDATI SIANO SINDACI E CONSIGLIERI PROVINCIALI IN CARICA. Le candidature di persone che non sono eleggibili per la relativa consultazione devono essere ruscate dall'Ufficio.
2.  VERIFICA CHE IL NUMERO DEI CANDIDATI DI CIASCUNA LISTA SIA NON SUPERIORE A 10 E NON INFERIORE A 5. In caso di liste che superano tale limite, l'Ufficio elettorale ruscerà le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista stessa. Se il numero è inferiore la lista è inammissibile.
3.  VERIFICA CHE NELLE LISTE NESSUNO DEI DUE SESSI PUO' ESSERE RAPPRESENTATO IN MISURA SUPERIORE AL 60 PER CENTO DEL NUMERO DEI CANDIDATI, CON ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' SUPERIORE QUALORA IL NUMERO DEI CANDIDATI DEL SESSO MENO RAPPRESENTATO CONTENGA UNA CIFRA DECIMALE INFERIORE A 50 CENTESIMI.
4.  VERIFICA EVENTUALE MANCATO RISPETTO ORARIO DI PRESENTAZIONE
5.  VERIFICA che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature;
6.  VERIFICA CONTRASSEGNO DI LISTA: I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono comunque riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ruscazione. non siano confondibili con altri presentati in precedenza, o con simboli /diciture utilizzati tradizionalmente da altri partiti o movimenti, che non riproducano immagini o soggetti religiosi e - qualora contengano simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale - che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale (a livello nazionale, regionale o provinciale) del partito o gruppo politico stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53/90. Il contrassegno che non rispetta le anzidette prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'Ufficio elettorale, pena la definitiva ruscazione della lista.
7.  VERIFICA DEL NUMERO DEI SOTTOSCRITTORI CHE DEVE ESSERE di almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. **Il suddetto numero minimo di sottoscrizioni andranno calcolati in base al numero effettivo di aventi diritto al voto accertato, come detto, al 35° giorno antecedente la votazione.**
8.  VERIFICA AUTENTICAZIONE SOTTOSCRIZIONI - Sia tali accettazioni sia le firme dei sottoscrittori delle liste potranno essere autenticate da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, ((i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e



Elaborare



Costa



provinciali, i componenti della conferenza metropolitana)), i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali ((, i consiglieri metropolitan)) e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 443. I candidati alla carica di Consigliere non possono essere sottoscrittori della lista nella quale sono candidati a Consigliere provinciale; I Consiglieri comunali possono autenticare le firme, rispettando il principio di sussidiarietà. Sono pertanto tenuti ad autenticare le firme esclusivamente nel comune di loro appartenenza e per le elezioni della provincia di cui fa parte il comune di appartenenza;

9.  VERIFICA CHE le sottoscrizioni e le relative autenticazioni se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. Sono nulle.
10.  VERIFICA che i candidati non abbiano sottoscritto le liste né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature concorrenti per la medesima elezione. Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata prima.

**Sono depennati i seguenti sottoscrittori per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate:**

1. Antonini Giacomo per sottoscrizione in data antecedente (11.01.2019) della lista TERRITORIO E PARTECIPAZIONE (Circolare M. I. n. 32 del 2014);
2. Roberto Spoletini perché non è stata riportato il luogo di nascita del soggetto che ha sottoscritto la lista in qualità di elettore.
3. Greco Ernesto perché non è stata riportata la data di nascita del soggetto che ha sottoscritto la lista in qualità di elettore.

**ESITO: AMMESSA**

The image shows five handwritten signatures in black ink. From top-left to bottom-right, they correspond to the individuals listed in the previous block: a large stylized signature for Giacomo Antonini, a signature for Roberto Spoletini, a signature for Ernesto Greco, and two smaller signatures for the remaining two individuals.



# SCHEDA PROCEDIMENTO ELETTORALE – AMMISSIONE LISTE - DA ALLEGARE AL VERBALE


Procedimento: Elezioni Consiglio Provinciale del 3 febbraio 2019

## LISTA TERRITORIO E PARTECIPAZIONE

1.  VERIFICA CHE I CANDIDATI SIANO SINDACI E CONSIGLIERI PROVINCIALI IN CARICA. Le candidature di persone che non sono eleggibili per la relativa consultazione devono essere ruscate dall'Ufficio.
2.  VERIFICA CHE IL NUMERO DEI CANDIDATI DI CIASCUNA LISTA SIA NON SUPERIORE A 10 E NON INFERIORE A 5. In caso di liste che superano tale limite, l'Ufficio elettorale ricuserà le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista stessa. Se il numero è inferiore la lista è inammissibile.
3.  VERIFICA CHE Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.
4.  VERIFICA EVENTUALE MANCATO RISPETTO ORARIO DI PRESENTAZIONE
5.  VERIFICA che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature;
6.  VERIFICA CONTRASSEGNO DI LISTA: I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono comunque riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ruscazione. non siano confondibili con altri presentati in precedenza, o con simboli /diciture utilizzati tradizionalmente da altri partiti o movimenti, che non riproducano immagini o soggetti religiosi e - qualora contengano simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale - che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale (a livello nazionale, regionale o provinciale) del partito o gruppo politico stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53/90. Il contrassegno che non rispetta le anzidette prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'Ufficio elettorale, pena la definitiva ruscazione della lista.
7.  VERIFICA DEL NUMERO DEI SOTTOSCRITTORI CHE DEVE ESSERE di almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. **Il suddetto numero minimo di sottoscrizioni andranno calcolati in base al numero effettivo di aventi diritto al voto accertato, come detto, al 35° giorno antecedente la votazione.**
8.  VERIFICA AUTENTICAZIONE SOTTOSCRIZIONI - Sia tali accettazioni sia le firme dei sottoscrittori delle liste potranno essere autenticate da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, ((i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e

e Carbone

Luigi




provinciali, i componenti della conferenza metropolitana)), i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali ((, i consiglieri metropolitani)) e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 443. I candidati alla carica di Consigliere non possono essere sottoscrittori della lista nella quale sono candidati a Consigliere provinciale; I Consiglieri comunali possono autenticare le firme, rispettando il principio di sussidiarietà. Sono pertanto tenuti ad autenticare le firme esclusivamente nel comune di loro appartenenza e per le elezioni della provincia di cui fa parte il comune di appartenenza;

9. **X** VERIFICA CHE le sottoscrizioni e le relative autenticazioni se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. Sono nulle.
10. **X** VERIFICA che i candidati non abbiano sottoscritto le liste né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature concorrenti per la medesima elezione. Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata prima.

**Sono depennati i seguenti sottoscrittori per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate:**

1. Farinelli Giuseppe perché non è tra gli aventi diritto al voto;
2. Petrocchi Gisella perché il soggetto la cui firma è stata autenticata è persona avente data di nascita diversa da quella dell'avente diritto/Sindaco del comune di Salisano.
3. Magrini Nicola perché non è stata riportata la data di nascita del soggetto che ha sottoscritto la lista in qualità di elettore.

**ESITO: AMMESSA**



Handwritten signatures and notes:

- A signature that appears to be "Farinelli" with a vertical line through it.
- A signature that appears to be "Petrocchi" with a large circle around it.
- A signature that appears to be "Magrini" with a large circle around it.
- The word "Certo" written in cursive.
- A vertical signature on the right side that appears to be "e Carboni".